

Assicurazione per la responsabilità civile del vettore trasporti stradale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "ASSICURAZIONE TRASPORTI RESPONSABILITÀ DEL VETTORE STRADALE"

Edizione: 25.05.2019



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Il patrimonio netto ammonta a euro 10.911.136.059,00 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 1.618.628.450,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 8.697.146.384,00. L'indice di solvibilità della Società è 257% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016). Si rinvia al sito www.generalitalia.it per approfondimenti.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Garanzia "A": Generali Italia è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che le merci consegnategli per il trasporto subiscano dal momento della loro caricazione a bordo dell'autoveicolo designato, fino al momento della loro scaricazione dall'autoveicolo medesimo.

L'assicurazione rimane valida per perdita avaria verificatasi negli eventuali periodi di sosta dell'autoveicolo – sempreché con le merci a bordo – prima, durante e dopo il corso del viaggio, ma cessa in ogni caso allo scadere di 72 ore dall'arrivo dell'autoveicolo medesimo nella località di destino indicata nel documento di trasporto.

È compresa nell'assicurazione l'eventuale responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria verificatasi nel corso delle operazioni di carico, scarico o trasbordo delle merci; così come definite nel contratto.

Generali Italia è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che colpiscano merci caricate su rimorchi o semirimorchi purché questi risultino agganciati al momento del sinistro ad una delle motrici indicate in polizza.

Generali Italia risponde altresì per le merci caricate su rimorchi o semirimorchi staccati dalla motrice nel corso di soste rientranti nella garanzia a condizione che in polizza siano espressamente indicati anche gli estremi di identificazione dei singoli rimorchi o semirimorchi.

Garanzia "B": Generali Italia è obbligata per i risarcimenti dovuti dall'Assicurato per perdita o avaria che le merci subiscano dal momento della loro presa in consegna per l'esecuzione del trasporto, fino al momento della loro riconsegna al destinatario.

L'assicurazione rimane valida negli eventuali periodi di sosta delle merci – anche a terra e in magazzini e/o aree di deposito o transito – prima, durante e dopo il corso del viaggio; essa rimane altresì valida durante eventuali tratte su mezzi lagunari, lacustri o fluviali.

L'assicurazione cessa in ogni caso alla mezzanotte del quinto giorno successivo a quello dell'arrivo della merce nella località di destino indicata nel documento di trasporto.

È compresa nell'assicurazione l'eventuale responsabilità dell'Assicurato per perdita o avaria subite da merci che lo stesso abbia affidato a terzi per l'esecuzione del trasporto, restando inteso che Generali Italia si avvarrà in tal caso del proprio diritto di rivalersi nei confronti del sub-vettore responsabile. L'obbligo di Generali Italia è subordinato alla condizione che l'assicurato non abbia esonerato in tutto o in parte da responsabilità il sub-vettore.

Garanzia "C": Generali Italia è obbligata per il furto della merce in seguito ad incidente stradale o altro evento accidentale che non rientri nei successivi alinea e che impedisca all'autista di adottare le misure idonee ad evitare il danno.

Generali Italia è altresì obbligata per il furto della merce in seguito a sottrazione dell'intero autoveicolo o motrice o rimorchio o semirimorchio.

Generali Italia inoltre è obbligata per il furto della merce in seguito a:

- sottrazione dell'intero autoveicolo o della motrice mediante furto con effrazione o scasso delle portiere e dell'apparecchio antifurto installato sulla motrice;
- sottrazione del solo rimorchio o semirimorchio, sia agganciati che staccati dalla motrice, mediante furto con effrazione o scasso dell'apparecchio antifurto installato sul rimorchio o semirimorchio.

Infine Generali Italia, alle condizioni indicate nel contratto, è obbligata per il furto di singoli colli interi dall'autoveicolo, senza sottrazione dello stesso.

La garanzia "C" è acquistabile solo se contestualmente è stata stipulata anche la garanzia "A" o la garanzia "B". La garanzia "C" è integrata dall'appendice "Antifurto".

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare ?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non ci sono opzioni con riduzione di premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

RCV – Clausola 1 – Estensione ai rischi di incendio e furto durante la sosta a terra delle merci in transito (opzione possibile solo con garanzia "B")

RCV – Clausola 3 – Trasporti a mezzo autocisterne – Inclusione danni da dispersione, colaggio e contaminazione

RCV – Clausola 4 – Ampliamento della garanzia per trasporti affidati a terzi (opzione possibile solo con garanzia "B")

RCV – Clausola 8 – Estensione della Garanzia "C" ai trasporti occasionali e parziali (esclusi, quindi, i carichi completi) di pellicce, pelli e prodotti farmaceutici

RCV – Clausola 9 – Estensione ai trasporti di animali vivi

RCV – Clausola 10 – Estensione ai trasporti di masserizie trasportate occasionalmente

RCV – Clausola 11 – Estensione ai trasporti di merci deperibili (con impegno di autocarri non isotermici né frigoriferi)

RCV – Clausola 12 – Estensione ai rischi “scioperi” e “terrorismo”
RCV – Clausola 13 – Estensione al rischio “vandalismo”
RCV – Clausola 14 – Esistenza copertura CMR per trasporti affidati a terzi (opzione possibile solo con garanzia “B”)
RCV – Clausola 15 – Assicurazione della responsabilità pe merci deperibili (con impiego di automezzi frigoriferi)
RCV – Clausola T48B (ed. 2013) – Trasporti nazionali, casi di DOLO o COLPA GRAVE – Massimale pari a quello di polizza
RCV – Clausola T48C (ed. 2013) – Trasporti nazionali, casi di DOLO o COLPA GRAVE – Massimale DIVERSO da quello di polizza
RCV – Clausola 87/01 CMR (ed. 2013) – Clausola di estensione ai trasporti internazionali fra Paesi aderenti alla CMR
RCV – Clausola sgombero e smaltimento residui sinistro



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro ?

Denuncia di sinistro: l'Assicurato deve darne immediato avviso a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto e trasmettere il reclamo del danneggiato, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

In caso di sinistro incendio o furto l'Assicurato ha l'obbligo di presentare immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Assistenza diretta / in convenzione: non sono previste forme di assistenza diretta / in convenzione per la gestione dei sinistri

Gestione da parte di altre imprese: non è prevista la gestione dei sinistri da parte di altre imprese.

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Dichiarazioni inesatte o reticenze

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Obblighi dell'impresa

Generali Italia S.p.A., in conformità alle condizioni di assicurazione fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, ha l'obbligo di prendere in carico la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato nei confronti dell'Assicurato.



Quando e come devo pagare?

Premio
Per la Garanzia “B” il premio annuo viene calcolato applicando il tasso indicato nel frontespizio della polizza il fatturato noli dell'Assicurato riguardante i trasporti assicurati e risultante dal Registro delle fatture emesse tenuto ai fini della determinazione dell'IVA. Alla firma della polizza l'Assicurato verserà un premio minimo - comunque acquisito da Generali Italia – calcolato applicando il tasso di cui sopra sul fatturato preventivato, pure indicato sul frontespizio di polizza. Alla fine dell'annualità assicurativa si procederà al conguaglio fra il premio minimo comunque acquisito ed il premio annuo come sopra determinato, sulla base di dati comunicati dall'Assicurato a Generali Italia entro tre mesi dalla scadenza dell'annualità assicurativa.

Per la Garanzia “B” e “C” non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Rimborso

In caso di recesso in seguito ad un sinistro Generali Italia mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Sospensione

Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione

Non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.

Risoluzione

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Questa assicurazione è rivolta esclusivamente alle imprese di autotrasporto autorizzate ad effettuare trasporto di cose per conto di terzi in base alle leggi vigenti.



Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questa assicurazione percepiscono in media il 10% del premio imponibile pagato dal Contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - fax 06 84833004 - e mail: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

All'IVASS

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauritiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE QUALI:

Mediazione

La legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a:

Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Silvio d'Amico, 40 - 00145 Roma - Fax 06.44.494.313 - e-mail: generali_mediazione@pec.generaligroup.com

Negoziazione assistita

In ogni caso è possibile rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria. A tal proposito la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

AVVERTENZA: PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.